

COMUNE DI RIPARBELLA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 30 Giugno 2003

Aggiornato con delibera di C.C. n. 16 del 28 Maggio 2021

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Finalità delle norme

1. Il presente regolamento, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il DPR 10.09.90, n.285, con la Legge n. 130/2001, con la L.R.T n. 16/2000 così come modificata dalla L.R.T n. 58/2001 e con ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art.2

Competenza del servizio

1. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri di competenza del Comune e attribuita al responsabile del servizio, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il responsabile del servizio si avvale della collaborazione dell'Azienda Unita Sanitaria Locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso.

2. L'Azienda Unita Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art.3

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'ufficiale dello stato civile entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o , in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte all'ufficiale dello stato civile, da redigersi sul modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art.73 del DPR 03.11.00, n.396, sull'ordinamento dello stato civile.
4. Il Sindaco o, per esso, l'ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art.4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, e tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero aiutare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempreché non vi sia il sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art.5

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del DPR 10.09.90, n.285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del DPR 13.02.64, n.185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni dal Comune dove è avvenuto il decesso, alla Azienda Unita Sanitaria Locale nel cui territorio il comune è ricompreso.
7. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio comunale competente .

Art.6

Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda Unita Sanitaria Locale per i provvedimenti di competenza, dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art.7

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco o l'ufficiale di stato civile deve fame immediata denuncia al Procuratore della Repubblica ed all'autorità di Pubblica Sicurezza.

Art.8

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Unita Sanitaria Locale.

2. L'Azienda Unita Sanitaria Locale provvede, quindi, agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art.5 del DPR 10.09.90, n.285.

Art.9

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art.4 del DPR 10.09.90, n.285, di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art.10

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285 e, comunque, non dopo le trenta ore.

Art.11

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane.

Art.12

Inumazione parti di corpo umano

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dall'ufficiale dello stato civile, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art.13

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.37 del DPR 03.11.00, n.396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Unita Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Unita Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art.14

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito, con le modalità di cui alla legge 15.02.61, n.83, nei casi previsti dall'art.37 del DPR 10.09.90, n.285.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operante a norma delle disposizioni previste dal D. Leg. vo 17.03.95, n.230 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.
3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art.5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Unita Sanitaria Locale.
4. Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva e diffusiva si provvederà d'urgenza alla segnalazione di cui al precedente art.6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del TULLSS n.1265/34 e successive modifiche.
5. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.15

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art.8 del DPR 10.09.90, n.285.

Art.16

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art.17

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale, il Responsabile del Servizio può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2. Il medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate.

Art.18

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere.
3. Nel caso di decesso per cause naturali e consentito il vestimento del cadavere prima della visita necroscopica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art.19

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Unita Sanitaria Locale.

Art.20

Deposito di osservazione

1. Nella camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. La camera mortuaria dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita; nello stesso tempo, dovrà essere assicurata una continua sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.21

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.22

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione presso la camera mortuaria i cadaveri non possono essere rimossi.
2. E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art.20.

Art.23

Obitori speciali

1. Il Comune potrà istituire eventuali obitori anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Gli obitori saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda Unita Sanitaria Locale e secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art.15 del DPR n. 285/90. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO VI

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art.24

Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285, con le modalità di cui ai successivi articoli 46 e 47.

CAPO VII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art.25

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
- 2 Il cadavere può essere deposto nel feretro anche prima della scadenza del periodo di osservazione, purché il feretro sia lasciato aperto.
- 3 Il cadavere, al momento della deposizione nel feretro, deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale.

Art.26

Obbligo del feretro individuale - Verifica

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 3 Qualora il feretro non sia fornito dal Comune, il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di cui all'art. 10, è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita certificazione rilasciata dall'impresa funebre che attesti la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura o destinazione d'uso (es. cremazione) cui la salma è destinata.

Art.27

Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm.2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.28

Casse per le tumulazioni

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art.31.

Art.29

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non é consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.

2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art.30

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 27, ad eccezione del co.1, e 29 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 km, salvi i casi di cui al successivo art.43 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Quando il feretro deve essere trasportato, per l'inumazione, in un Comune distante non più di 100 Km, fermo restando quanto sopra al co. 1, verrà usata una sola cassa, di essenze lignee tenere, facilmente degradabili, di spessore non inferiore a 25 mm.
3. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art.31

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, sia che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se e di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole sia tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
12. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi momento alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.77 del DPR 10.09.90, n.285.
14. La cerchiatura non è necessaria nel caso in cui alla cassa metallica sia applicata, ai sensi dell'art.77,co.3 d.p.r. n.285/1990, una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas e la cassa di legno e racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto .

Art.32

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, la sostituzione delle casse di cui al precedente art.31 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. L'autorizzazione con le stesse modalità é necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili, comunque, sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art.33

Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma

1. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.
2. A cura del necroforo sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome del defunto e l'anno di morte impressi a martello.
3. Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.
4. All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, a cura di chi provvede a tale operazione, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione stessa, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 27 e 31, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.
5. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del responsabile del servizio al trasporto del cadavere, da consegnare al custode del cimitero.

Art.34

Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del responsabile dei servizi sociali del Comune, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del responsabile del servizio .
3. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art.36

Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre sarà eseguito a cura della famiglia tramite ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 10.09.90, n.285.

Art.37

Trasporti gratuiti

1. I trasporti funebri sono a carico del Comune, che li effettua in forma decorosa, in caso di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune.

Art.38

Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune

1. Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, può essere istituito dal Comune, sia di partenza che di arrivo, a carico della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, un diritto fisso, nella misura stabilita dalla Giunta comunale, in applicazione della norma di cui all'art.19, 3° comma, del DPR 10.09.90, n.285.

Art.39

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive — diffuse o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.25, e consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità sotto osservanza delle prescrizioni dell' Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere é portatore di radioattività, l'Azienda Unita Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.40

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art.31.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme trasportate verso Comuni estremi al territorio dell'A.S.L. 6 ovvero verso i Comuni della zona dell'Elba devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Per i trasferimenti di salme tra i Comuni "continentali" del territorio aziendale (cioè appartenenti alle zone Livornese, Bassa Val di Cecina e Val di Cornia) il trattamento antiputrefattivo di cui sopra al co. n.2 sarà effettuato, a giudizio del medico necroscopo, solo nei casi di accertata necessità, quali:

- incipienti fenomeni putrefattivi;
- previsione di difficoltà nel trasporto;
- nei casi previsti dal co.2 dell'art.32 del d.p.r. n. 285/1990

4. Tale trattamento è eseguito dal medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

5. Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

6. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art.41

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal responsabile del servizio secondo le prescrizioni di cui agli articoli 27,31,43,44 e 49.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a questi Comuni.
4. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.42

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

Art.43

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive - diffuse

1. Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art.41 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art.31, seguendo le prescrizioni degli articoli 39 e 40.
2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 49 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art.44

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal responsabile del servizio del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art.41.

Art.45

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.46

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art.47

Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, all'incaricato del trasporto, dopo averne data comunicazione scritta al responsabile del servizio.

Art.48

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 49, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art.49

Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09. 90, n.285 e di cui alla L.R.T n. 16/2000 così come modificata dalla L.R.T n. 58/2001, in osservanza delle direttive contenute nella delibera della Giunta Regionale Toscana del 22 Aprile 2002 n. 395 e in quelle di successiva emanazione.

CAPO IX

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art.50

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal responsabile del servizio.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadaveri od ossa umane di cui al precedente art.8.
3. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art.13.
4. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art.51

Ricevimento cadaveri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.13 del presente regolamento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
 - f) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Riparbella anche se non residenti;
 - g) i cadaveri delle persone non residenti, purché nel cimitero Comunale siano sepolti ascendenti e/o discendenti lino al 2° (secondo) grado di parentela e/o eventuali coniugi;
 - h) i cadaveri delle persone che abbiano avuto la residenza nel Comune di Riparbella per almeno 10 anni, anche se intervallati.

Art.52

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art.50. Egli, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal responsabile del servizio in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengano tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengano cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art.53

Consegna registro al Comune

1. I registri indicati nell'articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art.54

Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art.55

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. All'interno del cimitero sono previste aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggiore durata o per maggiore distinzione, effettuate in aree in concessione.

Art.56

Disposizioni campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Art.57

Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo XV.
2. Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal Comune;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcro di famiglia;
 - e) nella concessione d'uso temporaneo di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle riesumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta comunale. Le lapidi a copertura del loculo, ossario o tomba dovranno realizzarsi a cura del privato, di color marmo venato bianco per i loculi e gli ossari e travertino color noce per le tombe.

Art.58

Reparti per persone professanti culti acattolici

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti ad un culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

Art.59

Reparto speciale per prodotti abortivi

1. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati morti dall'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Azienda Unita Sanitaria Locale secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.

Art.60

Disposizione generale dei reparti nel cimitero

1. La ubicazione e la disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano cimiteriale predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285.

Art.61

Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune con bollo e firma in originale.

2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Art.62

Camera mortuaria

1. Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art.13 del DPR 10.09.90, n.285 e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria è costruita in prossimità dell' alloggio del custode ove esista ed è provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art.20, funzionerà come tale la camera mortuaria. In tal caso il corpo deve essere sottoposto alla sorveglianza secondo quanto previsto dall'art.22.

Art.63

Caratteristiche camera mortuaria

1. La camera mortuaria, di altezza minima m.2,70, deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente e lavello.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art.64

Sala per autopsie

1. Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria e deve essere dotata anche di idoneo spogliatoio per gli operatori.
2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa vi deve essere un tavolo anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo,

provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art.65

Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art.67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285.

CAPO XII

INUMAZIONI

Art.66

Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree per sepolture comuni o in quelle assegnate in concessione ogni fossa e destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti artt.26, 27 e 29.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta secondo il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.67

Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari - Illuminazione votiva

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena ricoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A domanda scritta dei parenti o di altri, il Comune può autorizzare il collocamento sulla fossa realizzata nell'area assegnata in concessione, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o di altri segni funerari, previo pagamento dei diritti previsti.
4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere autorizzate dal Comune e realizzate con materiale biodegradabile quale legno, terra, piante; Non sono ammesse opere murarie a delimitazione dell'area assegnata;
5. L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune con apposito regolamento.

Art.68

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.69

Fosse per inumazione persone aventi oltre dieci anni di età

1. Le fosse di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.70

Fosse per inumazione fanciulli minori di dieci anni di età

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (m.2), una lunghezza di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare di almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

Art.71

Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

2. Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con le modalità di cui al precedente art.68.

3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art.75 del DPR 10.09.90, n.285.

CAPO XIII

TUMULAZIONI

Art.72

Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono in solido a carico dei privati concessionari.

Art.73

Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
3. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osservano le prescrizioni di cui all'art.76 del DPR 10.09.90, n.285.

Art.74

Tumulazioni provvisorie

1. Le disposizioni degli articoli 31 e 73 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art.75

Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo su autorizzazione del responsabile del servizio, o al termine del periodo di inumazione (10 anni o un periodo più breve se autorizzato ai sensi della Delibera della G.R.T. n. 395 del 22 Aprile 2002) o alla scadenza della concessione o per ordine dell'autorità giudiziaria.

Art.76

Cremazione cadaveri

1. Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri si osservano le norme previste dalla legge 30.03.01, n.130 e dati successivi regolamenti e decreti di attuazione.

2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

3. Le urne potranno essere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, tumulate o interrate.

Le dimensioni limite delle urne devono essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m.0,30,di larghezza m. 0,30,di altezza 0,50 e tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossarietti appositamente costruiti.

Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non e necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi8 e 9 dell'art.76 d.p.r. n.285/1990,bensi la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.77

Esumazioni - Carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art.78

Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285 (precisato che l'autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme, prevista da tale articolo, spetta al Comune, ai sensi della legge reg. n.16/2000 così come modificata dalla legge reg. n.58/2001, ed in conformità alle direttive espresse, dalla Regione Toscana nella delibera di G.R.T n.395 del 22 Aprile 2002), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, quelle straordinarie, invece, solo nei casi previsti all'art.84 D.P.R. n. 285/1990.

4. E' compito dell'incaricato dal responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e con comunicazione scritta indirizzata ai parenti prossimi, qualora siano reperibili.

Art.79

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e a seguito dell'autorizzazione del responsabile del servizio, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle o anche d'ufficio a seguito di autorizzazione del responsabile del servizio nel caso di cui all' Art. 82 comma 3 D.P.R. n.285/90.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla suddetta autorità.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e l'altra trasmessa all'ufficio di stato civile.

Art.80

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattie infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.81

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.48.

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità previste dal 2° comma del successivo art.86.

3. E' consentito, qualora gli interessati lo richiedano ed esclusivamente in concomitanza alla tumulazione della salma, inserire nello stesso loculo o nella stessa sepoltura distinta in muratura avuti in concessione, anche ossa umane o resti mortali assimilati, purché contenuti in cassette di zinco aventi le caratteristiche prescritte dall'art.48 del presente regolamento ed in numero massimo di una.

4. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.), qualora non vengano ritirati dagli interessati, sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune.

Art.82

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. I resti mortali sono raccolti in casse di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in redazione ai luoghi con provvedimento del responsabile del servizio.

Art.83

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile della custodia del cimitero e tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua nelle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.84

Estumulazioni straordinarie

1. Il responsabile del servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro nel rispetto del D.P.R n. 285/90.

Art.85

Norme particolari per le estumulazioni

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.79 ed, in particolare, quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art.86

Norme igieniche e disciplina dei rifiuti cimiteriali

1. Nell'esecuzione di operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal medico del servizio competente dell'Azienda Unita Sanitaria Locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte o del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

2. I rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto del D.M. n. 219/2000.

Art.87

Corrispettivi

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

2. Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta comunale.

3. Per quelle disposte dall'autorità giudiziaria si applica l'art.106 del RD 23.12.1865, n.2701 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

CAPO XV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art.88

Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, di sepolture private a tumulazione, ossarietti e cellette deve risultare da atto scritto, redatto nelle forme di legge a spese del concessionario ed è rilasciata previo pagamento dei diritti e del canone stabiliti dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art.57, comma 3.
2. La concessione di loculi e di tombe a due o più posti di nuova costruzione è ammessa solo allorché vi sia una salma da tumulare. In tal caso può essere concesso un ulteriore loculo, se possibile adiacente al primo, da destinarsi esclusivamente al coniuge superstite o a persona convivente secondo le risultanze anagrafiche.
3. La cessione degli ossari avverrà secondo la regolamentazione stabilita dalla Giunta comunale di volta in volta per ogni singola costruzione eseguita.
4. La cessione delle aree per le cappelle gentilizie avverrà secondo l'ordine cronologico delle richieste. La concessione di loculi, nicchie, ossari e aree da destinare a tombe individuali e a tombe di famiglia, è ammessa solo a favore dei soggetti indicati nell'art 51, nonché ai coniugi ed ai figli che ancora in vita non siano residenti nel Comune di Riparbella.
5. Il Comune di Riparbella si riserva la disponibilità di alcuni loculi da utilizzare, per murature provvisorie, in caso di necessità verificatasi a seguito di eventi impreveduti.

Art.89

Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. È vietata la cessione di loculi tra privati.
3. Il diritto di concessione individuale per tombe individuali, loculi, nicchie, ha la durata massima di anni 35, salvo rinnovo per una sola volta.

Art.90

Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia o monumentali

1. Per le concessioni di cappelle private il diritto di uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, ai parenti fino al sesto grado e agli affini fino al terzo e alla persona convivente secondo le risultanze anagrafiche.

2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

- Le concessioni di tombe a 2 o più posti hanno la durata di anni 35, rinnovabile salvo pagamento dei diritti di concessione vigenti a quel momento e non sono altrimenti trasmissibili che per successione a causa di morte, fino al 3° (terzo) grado.

- Le concessioni di aree per cappelle private hanno durata di 99 anni rinnovabile salvo pagamento dei diritti di concessione vigenti a quel momento e non sono altrimenti trasmissibili che per successione a causa di morte.

Art.91

Esclusioni

1. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.92

Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art.57, sono temporanee, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. E' consentito il rinnovo per un numero illimitato di volte per la concessione delle sepolture per famiglie (cappelle private) ed il rinnovo per una sola volta per la concessione degli ossari, dei loculi e delle tombe a 2 o più posti.

3. Il rinnovo è concesso a discrezione del responsabile del servizio in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art.93

Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemerenze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta comunale.

Art.94

Costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e disposta con provvedimento del responsabile del servizio.

2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

3. I singoli progetti devono essere approvati previo conforme parere dell'Azienda Unita Sanitaria Locale e della Commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione del progetto è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. La presentazione del progetto, pena la decadenza della concessione, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'adozione dell'atto di concessione. Per motivi da valutare da parte del responsabile del servizio competente, può essere concessa, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 3 mesi.

Art.95

Concessione tombe esistenti

1. Le tombe che rientrano per qualsiasi motivo nella disponibilità del Comune sono disciplinate secondo gli articoli previsti dal presente regolamento .

Art.96

Rinuncia al diritto d'uso

1.E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima dell'utilizzazione, della concessione medesima. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2.Il Comune rimborserà, in tal caso, al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione. Il concessionario contestualmente alla rinuncia al diritto in uso potrà stipulare un nuovo contratto di concessione d'uso temporaneo di loculi ossari o

tombe; non potrà pretendere rimborsi dall'ente se quest'ultima ha un minor valore, dovrà procedere ad un versamento qualora di maggior valore. Sarà stipulato nuovo contratto di concessione d'uso temporaneo.

E' ammesso altresì prima dell'utilizzazione della concessione una permuta tra ossari, loculi e tombe singole od a più posti se richiesto dal concessionario o suo erede.

3. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art.97

Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto dal precedente art.96, quando:

- a) la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) per le tombe di famiglia o monumentali la presentazione del progetto non venga effettuata entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'adozione dell'atto di concessione, salvo proroga concessa a seguito di giustificata richiesta da parte degli interessati;
- c) la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
- d) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) vi sia violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art.89;
- f) la sepoltura privata risulti in stato di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione;
- g) vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, spetta al responsabile del servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Il suddetto provvedimento dovrà essere notificato agli interessati, se reperibili.

Art.98

Revoca delle concessioni anteriori al DPR n.803/75

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.75, n.803 (10.02.76), potranno

essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

2. Alla revoca si procederà con le modalità di cui art commi 2, 3 e 4 del precedente art.97.

Art.99

Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.100

Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile.

2. Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art.102.

Art.101

Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto ritenuta indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza, il Comune disporrà, con ordinanza, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del precedente art.97.

Art.102

Revoca delle concessioni

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art.98, e facoltà della Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba a quella nuova.
3. Del provvedimento adottato, per l'esecuzione di quanto sopra, il responsabile del servizio dovrà dare notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando, almeno un mese prima, il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Esecutivo il provvedimento di revoca, il responsabile del servizio, sentita l'Azienda Unita Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e per la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
5. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art.100.
6. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero.
7. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado sempreché avvenga nello stesso cimitero.
8. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
9. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art.103

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1.Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo tenuto dall'ufficio comunale competente, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art.104

Soppressione cimiteri - Norme applicabili

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285.

CAPO XVII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art.105

Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285.

2. In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art.106

Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27.07.34, n.1265 e dall'art.105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285.

2. Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osserveranno le norme di cui all'art.7 della legge 09.01.51, n.204 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO XVIII

PULIZIA DEL CIMITERO

Art.107

Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salvo i giorni di cui all'articolo 112, dovrà tenersi completamente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire, anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del responsabile del servizio e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art.108

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

1. Nell'esecuzione degli scavi o delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.

2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale per costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art.109

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero.

Art.110

Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

2. Spetta ai visitatori far sì che i fiori, i vasi ed altri oggetti non più utilizzabili nel cimitero siano depositati negli appositi contenitori posti all'ingresso del cimitero stesso.

3. Spetta, inoltre, ai muratori e marmisti che operano all'interno del cimitero curare la pulizia del luogo anche dopo l'esecuzione dei lavori stessi.

4. Ogni lavoro da eseguire all'interno del cimitero deve essere preventivamente concordato con l'addetto ai servizi cimiteriali, anche per quanto riguarda l'orario di esecuzione delle opere. I lavori non potranno essere eseguiti durante i giorni festivi e nelle ricorrenze dedicate ai defunti.

Art.111

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

2. E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art.112

Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal responsabile del servizio mediante apposito provvedimento affisso all'ingresso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art.113

Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Art.114

Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, banchi, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

4. E' vietato, altresì, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art.115

Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art.116

Divieti d'ingresso

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso al cimitero ragazzi di età inferiore a otto anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art.117

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art.118

Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private ad inumazione come su quelle nei campi comuni possono deporsi fiori e corone.

2. Fermi restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art.67 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art.101, il Comune farà

rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art.119

Pulizia interna

1. La strada interna, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro dovranno mantenersi completamente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che dovessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate.

Art.120

Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito soffermarsi, farvi immondizia, cogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art.121

Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere e, in caso di persistenza, diffidarlo ad uscire ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Art.122

Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art.51 del presente regolamento, nonché ai funerali, dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.

2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente;
 - figli - genitori;
 - altri parenti in ordine di grado.

Art.123

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il responsabile del servizio chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
 - a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XIX

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art.124

Numero dei dipendenti addetti al cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica dei dipendenti comunali, e/o personale esterno se il servizio è affidato a soggetto privato.

Art.125

Custode

1. Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc. e la tenuta dei registri.

2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero e vi esercita la sorveglianza.

Art.126

Relazione annuale del custode

1. Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà al Responsabile del servizio comunale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art.101.

Art.127

Responsabilità

1. Ferma restando la cura posta affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti di cose od altro, il Comune non assume responsabilità per fatti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art.128

Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

1. Nei primi dieci giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art.52 che si riferisce all'anno precedente.

Art.129

Compiti particolari del custode

1. Spetta, inoltre, al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, conservandolo presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art.52 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme con i sanitari del servizio di igiene pubblica dell'ASL, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, qualora si renda necessario, assistere gli incaricati delle autopsie che siano eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati.
- i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'ufficio comunale competente e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi ma le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al responsabile del servizio la deficienza che sia riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al responsabile del servizio competente qualsiasi manomissione che avvenga o che sia avvenuta nel cimitero;

q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli siano date dal responsabile del servizio competente o dall'Azienda Unita Sanitaria Locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art.130

Necroforo - Compiti

1. Al necroforo, oltre alla collaborazione con il custode per il completamento delle sue funzioni, sono demandati i seguenti servizi principali:

a) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto;

f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.

2. Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

Art.131

Vaccinazione del personale dipendente

1. Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori del cimitero deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge vigente.

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.132

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti o quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con RD 27.07.34, n.1265 o al regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285, sono accertate e punite ai sensi della legge 24.11.81, n.689.

2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato ai sensi di legge.

Art.133

Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art.54, secondo comma, del D. leg.vo 18.08.00, n.267 in materia di sanità ed igiene.

Art.134

Richiamo norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.90, n.285, nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con RD 27.07.34, n.1265 e successive modificazioni nella L.R.T. n. 16/2000 così come modificate dalla L.R.T del 19 novembre 2001 n. 58, nella delibera di G.R.T n. 395 del 22 Aprile 2002, nella delibera di G.R.T. n.599 del 10 giugno 2002, nella circolare Ministero della Sanità 31 Luglio 1998 n.10, nella circolare Min. Sanità 24 Giugno 1993 n.24, nel D.M.n.219/2000, art. 28 Legge 1° agosto 2002, n.266.

Art.135

Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art.136

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art.137

Norme transitorie

1. Nel caso di scadenza della concessione per loculi non ancora occupati, sarà consentita la possibilità di rinnovo della stessa, per una sola volta, in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1 - Finalità delle norme
- Art.2 - Competenza del servizio

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

- Art.3 - Denuncia dei decessi
- Art.4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art.5 - Denuncia della causa di morte
- Art.6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art.7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art.8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art.9 - Medico necroscopo

CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art.10 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art.11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art.12 - Inumazioni parti di corpo umano
- Art.13 - Nati morti e prodotti abortivi

CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art.14 - Riscontro diagnostico

CAPO V - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art.15 - Periodo di osservazione
- Art.16 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art.17 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art.18 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art.19 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
- Art.20 - Deposito di osservazione
- Art.21 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art.22 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
- Art.23 - Depositi ed obitori speciali

CAPO VI - INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art.24 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VII - SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art.25 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art.26 - Obbligo del feretro individuale - Verifica
- Art.27 - Caratteristiche feretri per inumazioni
- Art.28 - Casse per le tumulazioni
- Art.29 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile
- Art.30 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
- Art.31 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune
- Art.32 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune
- Art.33 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma
- Art.34 - Fornitura gratuita dei feretri

CAPO VIII - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art.35 - Orario e percorsi dei trasporti funebri
- Art.36 - Trasporto funebre
- Art.37 - Trasporti gratuiti
- Art.38 - Diritto fisso comunale per trasporto su strada cadavere da o per altro Comune
- Art.39 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive - diffuse o portatrici di radioattività
- Art.40 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
- Art.41 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità
- Art.42 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero
- Art.43 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive — diffuse
- Art.44 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art.45 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
- Art.46 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art.47 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art.48 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art.49 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO IX - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- Art.50 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
- Art.51 - Ricevimento cadaveri
- Art.52 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

- Art.53 - Consegna registro al Comune
- Art.54 - Divieto di riapertura del feretro

CAPO X - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art.55 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
- Art.56 - Disposizioni campi comuni
- Art.57 - Sepolture private - Natura e concessione
- Art.58 - Reparti per persone professanti culti acattolici
- Art.59 - Reparto speciale per prodotti abortivi
- Art.60 - Disposizione generale dei reparti del cimitero
- Art.61 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

CAPO XI - CAMERA MORTUARIA - SALA AUTOPSIE — OSSARIO COMUNE

- Art.62 - Camera mortuaria
- Art.63 - Caratteristiche camera mortuaria
- Art.64 - Sala per autopsie
- Art.65 - Ossario comune

CAPO XII - INUMAZIONI

- Art.66 - Scavatura e utilizzazione delle fosse
- Art.67 - Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari - Illuminazione votiva
- Art.68 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
- Art.69 - Fosse per inumazione persone aventi oltre dieci anni di età
- Art.70 - Fosse per inumazione fanciulli minori di dieci anni di età
- Art.71 - Deposizione del feretro nella fossa

CAPO XIII - TUMULAZIONI

- Art.72 - Spese di manutenzione
- Art.73 - Sistema di tumulazione
- Art.74 - Tumulazioni provvisorie
- Art.75 - Divieto di riapertura sepolture
- Art.76 - Cremazione cadaveri

CAPO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.77 — Esumazioni - Carattere
- Art.78 - Esumazioni ordinarie
- Art.79 - Esumazioni straordinarie
- Art.80 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art.81 - Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art.82 - Estumulazioni ordinarie
- Art.83 - Divieto di riduzione di salme estumulate

- Art.84 - Estumulazioni straordinarie
- Art.85 - Norme particolari per le estumulazioni
- Art.86 - Norme igieniche
- Art.87 - Corrispettivi

CAPO XV - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art.88 - Atto di concessione
- Art.89 - Diritto di sepoltura per tombe individuali
- Art.90 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali
- Art.91 - Esclusioni
- Art.92 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo
- Art.93 - Concessioni speciali gratuite
- Art.94 - Costruzioni su aree in concessione
- Art.95 — Concessioni tombe esistenti
- Art.96 - Rinuncia del diritto d'uso
- Art.97 - Decadenza della concessione
- Art.98 - Revoca delle concessioni anteriori al DPR n.803/75
- Art.99 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
- Art.100 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art.101 - Manutenzione sepolture private
- Art.102 - Revoca delle concessioni
- Art.103 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO XVI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

- Art.104 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili

CAPO XVII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

- Art.105 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili
- Art.106 - Onoranze funebri particolari

CAPO XVIII - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art.107 - Custodia dei cimiteri
- Art.108 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari
- Art.109 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione
- Art.110 - Trasporto materiale
- Art.111 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art.112 - Orario
- Art.113 - Ingresso al cimitero
- Art.114 - Circolazione e sosta
- Art.115 - Accesso ai cimiteri per lavori
- Art.116 - Divieti d'ingresso
- Art.117 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

- Art.118 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali
- Art.119 - Pulizia interna
- Art.120 - Divieti speciali
- Art.121 - Obbligo di comportamento
- Art.122 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali
- Art.123 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO XIX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art.124 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri
- Art.125 - Custode
- Art.126 - Relazione annuale del custode
- Art.127 - Responsabilità
- Art.128 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
- Art.129 - Compiti particolari del custode
- Art.130 - Necroforo - Compiti
- Art.131 - Vaccinazione del personale dipendente

CAPO XX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.132 - Trasgressioni — Accertamento - Sanzioni
- Art.133 - Ordinanze del Sindaco
- Art.134 - Richiamo norme vigenti
- Art.135 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art.136 - Entrata in vigore
- Art.137 - Norme transitorie